

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 15

relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 48 e 49,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Considerando che l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, deve essere attuata al più tardi al termine del periodo transitorio per consentire in particolare ai lavoratori di spostarsi liberamente sul territorio della Comunità allo scopo di rispondere ad offerte di lavoro effettive, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

Considerando che tale obiettivo, il quale implica l'eliminazione dei termini e delle altre restrizioni che ostacolano la liberazione dei movimenti dei lavoratori, deve essere raggiunto in base ad un piano progressivo; che esso rende necessario

un adattamento delle legislazioni interne e degli accordi precedentemente conclusi fra gli Stati membri; che dovranno essere istituiti meccanismi idonei a mettere in contatto e a compensare le domande e le offerte di lavoro;

Considerando che l'adozione di tappe meglio risponde all'obbligo di progressività suinducato e permette di ottenere l'applicazione senza scosse dei provvedimenti di liberazione;

che tuttavia, allo scopo di non ritardare eccessivamente l'entrata in vigore dei provvedimenti successivi, è opportuno che la prima tappa abbia una durata non superiore a due anni; che nel corso di questa tappa l'assunzione, in ogni Stato membro, di lavoratori cittadini degli altri Stati membri, deve avvenire, fatte salve alcune misure di liberazione immediata previste dal presente regolamento, tenendo conto della priorità del mercato nazionale del lavoro;

che nel corso della tappa successiva la priorità del mercato nazionale potrà essere invocata soltanto in condizioni più limitate, di modo che saranno eliminati, nella fase finale, tutti gli ostacoli della circolazione dei lavoratori; che dovranno essere introdotte procedure sempre più rapide per mettere in contatto e compensare le domande e le offerte di lavoro, affinché tale compensazione si effettui, al più tardi al termine del periodo transitorio, nei territori degli Stati membri, alle stesse condizioni previste per i cittadini di ciascuno di questi Stati;

Considerando che il presente regolamento stabilisce i provvedimenti da adottare per la prima tappa; che provvedimenti successivi saranno disposti per assicurare gli adattamenti necessari nel corso delle tappe seguenti;

Considerando che la stretta collaborazione fra le amministrazioni nazionali interessate, prescritta dal Trattato, implica necessariamente un'azione di coordinamento e d'impulso della Commissione; che tale collaborazione presuppone regolari scambi di informazioni complete e confrontabili, nonché un'organizzazione metodica delle azioni comuni delle amministrazioni nazionali interessate;

Considerando che a questo proposito è opportuno promuovere, sin dalla prima tappa, metodi di funzionamento che presentino un certo carattere di uniformità e istituire a questo fine organismi idonei, le cui attribuzioni generali e i cui compiti tecnici debbono essere determinati in modo da consentire loro di riunire, in uno spirito di ampia collaborazione, le competenze e le esperienze delle amministrazioni nazionali e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo di dare l'impulso e la coesione necessari al buon esito delle azioni comuni;

Considerando che, nel quadro degli obiettivi generali del Trattato, l'applicazione del presente regolamento mira a favorire in primo luogo l'impiego, negli Stati membri aventi necessità insoddisfatte di manodopera, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri;

Considerando che esistono stretti legami tra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre i lavoratori in grado di rispondere a offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità; che tali legami impongono di studiare i problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti di interdipendenza, e richiedono di orientare gli sforzi degli Stati membri al fine di stabilire un coordinamento comunitario della politica dell'occupazione di questi Stati, tenendo altresì conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

PARTE PRIMA

INGRESSO E IMPIEGO DEI LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE

TITOLO I

I LAVORATORI

CAPITOLO I

Ingresso dei lavoratori — Criteri di valutazione del mercato del lavoro

Articolo 1

1. Ogni cittadino di uno Stato membro è autorizzato ad occupare un impiego subordinato sul territorio di un altro Stato membro, qualora per il posto vacante non sia disponibile nessun lavoratore idoneo tra la manodopera appartenente al mercato regolare del lavoro dell'altro Stato membro.
2. Ai sensi del paragrafo 1 e fatto salvo il disposto dell'articolo 3, non vi è lavoratore disponibile quando, nel termine di tre settimane al massimo dal momento in cui il posto vacante è stato registrato presso l'ufficio del lavoro, non sia stato trovato nessun candidato idoneo.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 1, i lavoratori, oggetto di offerte nominative depositate dai datori di lavoro presso i servizi competenti, ricevono automaticamente l'autorizzazione ad occupare il posto vacante, qualora le offerte presentino un carattere particolare basato su :

a) motivi di natura professionale relativi sia alla specializzazione, sia al carattere di fiducia inerente all'impiego offerto, sia a precedenti legami professionali;

b) l'esistenza di vincoli familiari, sia fra il datore di lavoro e il lavoratore richiesto, sia fra quest'ultimo e un lavoratore regolarmente occupato nell'impresa da più di un anno;

c) il fatto che si tratti dei quadri necessari al funzionamento dell'impresa, trasferiti da un datore di lavoro che sposta tutta o parte della propria impresa da un paese all'altro.

I commi a) e b) si applicano in conformità delle disposizioni contenute nell'allegato al presente regolamento.

2. L'offerta di lavoro nominativa deve essere corredata da un impegno del datore di lavoro che determini le condizioni del posto offerto.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora si tratti di offerte di lavoro o di contratti simulati.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, entro il mese successivo ad ogni trimestre civile, inviano alla Commissione una relazione circostanziata in cui siano precisate :

a) le regioni e le professioni nelle quali vi siano o si possano temere eccedenze di manodopera; in particolare, si dovranno indicare le qualificazioni professionali nel cui ambito esistono disponibilità non utilizzate di manodopera;

b) le regioni e le professioni riconosciute deficitarie di manodopera.

2. Una relazione speciale contenente i dati di cui al paragrafo 1 potrà essere inviata, durante il trimestre, alla Commissione, quando particolari circostanze lo esigano.

3. Ogni Stato membro valuta la situazione del proprio mercato del lavoro.

Al fine di armonizzare i metodi di valutazione della situazione del mercato del lavoro, la Commissione, dopo aver preso visione degli studi effettuati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 37, comma d) dal Comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 36, previo parere del Comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 28, raccomanda agli Stati membri di seguire in tale valutazione determinati criteri uniformi.

4. Per le regioni e le professioni previste dal paragrafo 1, comma b), le autorizzazioni di lavoro sono rilasciate automaticamente, salvo un cambiamento imprevisto e rilevante della situazione del mercato del lavoro che giustifichi la relazione

speciale di cui al paragrafo 2. Il disposto dell'articolo 1 si applica senza alcuna modifica alle regioni e alle professioni indicate nel paragrafo 1, comma a).

Articolo 4

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitano in uno Stato membro, in numero assoluto o in percentuale, per impresa, per ramo di attività, per regione o su scala nazionale, l'impiego dei lavoratori stranieri, non si applicano ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 5

1. Ogni cittadino di uno Stato membro può liberamente lasciare il territorio di questo Stato per rispondere ad un'offerta di lavoro effettiva sul territorio di un altro Stato membro, salvo limitazioni, che non possono essere giustificate da motivi economici, ma soltanto da particolari obblighi cui il lavoratore sia tenuto in base alla legislazione del suo paese.

2. Tuttavia, in caso di difficoltà particolarmente gravi e al fine di salvaguardare gli interessi vitali di taluni lavoratori, lo Stato membro di origine di detti lavoratori può opporsi al loro impiego in una regione o in un'impresa determinata nel territorio di un altro Stato membro. Esso deve immediatamente notificare la sua opposizione alla Commissione. Quest'ultima, in contatto con gli Stati membri interessati e, se necessario, previa consultazione dei Comitati consultivo e tecnico, propone i provvedimenti idonei a superare tali difficoltà.

CAPITOLO 2

Prolungamento dell'impiego

Articolo 6

1. Dopo un anno di occupazione regolare sul territorio di uno Stato membro, il cittadino di un altro Stato membro che disponga di un impiego ha diritto al rinnovo dell'autorizzazione del lavoro per la stessa professione.

2. Dopo tre anni di occupazione regolare, detto cittadino riceve l'autorizzazione ad esercitare

un'altra professione subordinata per la quale sia qualificato.

3. Dopo quattro anni di occupazione regolare, detto cittadino riceve l'autorizzazione ad esercitare qualsiasi professione subordinata alle stesse condizioni previste per i lavoratori nazionali.

4. Il cittadino di uno Stato membro, che abbia svolto per cinque anni consecutivi sul territorio di un altro Stato membro un'attività di lavoro regolare per il quale siano state concesse le necessarie autorizzazioni per periodi compresi fra gli 8 e i 12 mesi all'anno, riceve parimenti l'autorizzazione ad esercitare qualsiasi professione subordinata su tutto il territorio dell'altro Stato membro, alle stesse condizioni previste per i lavoratori nazionali.

5. I periodi di occupazione regolare effettuati dal lavoratore cittadino di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono presi in considerazione per metà della loro durata ai fini dell'applicazione del presente articolo a detto lavoratore.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 sono equiparati a periodi di occupazione regolare le assenze che non superino complessivamente quaranta giorni all'anno, nonché le ferie annuali e i congedi per causa di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale.

2. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente, i periodi di assenza per lunga malattia o per l'assolvimento di obblighi militari non sono considerati come periodi di occupazione regolare; essi non pregiudicano tuttavia la validità del periodo d'impiego precedentemente compiuto o riconosciuto a norma del paragrafo 1, qualora il lavoratore riprenda la propria attività :

a) in caso di disoccupazione, non appena gli venga offerto un lavoro alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale;

b) nel termine di trenta giorni al massimo dopo la guarigione o dopo l'assolvimento degli obblighi militari.

Tuttavia, per un massimo di quaranta giorni, questi periodi sono equiparati a periodi di impiego

regolare qualora i quaranta giorni non siano già stati utilizzati per assenze di cui al paragrafo 1.

CAPITOLO 3

Eguaglianza di trattamento

Articolo 8

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria nazionalità, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali. Egli gode della stessa protezione e dello stesso trattamento riservati ai lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro e, in particolare, in materia di retribuzione e di licenziamento.

2. Egli gode altresì di eguaglianza di trattamento per quanto riguarda l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e il diritto di voto per l'elezione degli organi di rappresentanza dei lavoratori nell'impresa, nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendano dalle autorità amministrative.

3. Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, sono nulle nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 9

Gli uffici del lavoro di ogni Stato membro prestano, per la ricerca di un impiego, ai cittadini degli altri Stati membri che risiedono regolarmente nel suo territorio e che soddisfino alle condizioni richieste per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di lavoro, la stessa assistenza prestata ai propri cittadini.

CAPITOLO 4

Criteri di reclutamento

Articolo 10

1. Il reclutamento di un lavoratore cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non può essere assoggettato, in

virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nè da contratti collettivi o altre regolamentazioni collettive, a criteri medici, professionali o altri, discriminatori, a motivo della nazionalità, rispetto a quelli applicati ai lavoratori cittadini dell'altro Stato membro che desiderino esercitare la stessa attività.

2. Ogni lavoratore in possesso di un'offerta nominativa di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino non può essere sottoposto ad alcun esame professionale, a meno che il datore di lavoro non lo richieda espressamente al momento della presentazione dell'offerta.

TITOLO II

LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI

Articolo 11

1. Il coniuge e i figli minori di ventun anni di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, regolarmente occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a stabilirsi con lui sul territorio di quest'ultimo.

2. Ciascuno Stato membro favorisce l'ammissione di ogni membro della famiglia che sia totalmente o principalmente a carico del lavoratore e viva sotto il medesimo tetto.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, il lavoratore deve disporre di un alloggio normale per la propria famiglia. Egli gode dei medesimi diritti dei lavoratori nazionali e dei medesimi eventuali vantaggi per tutto ciò che riguarda il conseguimento di un alloggio.

Articolo 12

Il coniuge e i figli di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, regolarmente occupato sul territorio di un altro Stato membro, che vi siano stati ammessi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sono autorizzati a svolgere una attività subordinata nell'altro Stato membro alle stesse condizioni applicabili al lavoratore stesso all'atto della presentazione della loro domanda, per quanto riguarda la validità territoriale, la durata e le altre disposizioni dell'articolo 6 relative all'autorizzazione di lavoro.

Articolo 13

Il coniuge di un cittadino di uno Stato membro che abbia la cittadinanza di un altro Stato membro riceve di diritto l'autorizzazione a svolgere un'attività subordinata sul territorio del primo Stato membro.

Articolo 14

Il coniuge e i figli di un cittadino di uno Stato membro che conduca un'impresa familiare sul

territorio di un altro Stato membro sono dispensati da qualsiasi autorizzazione per svolgere un'attività in detta impresa.

Articolo 15

I figli di un cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato regolarmente occupato in un altro Stato membro, sono ammessi, alle stesse condizioni previste per i cittadini, ai corsi di apprendistato e di formazione professionale in questo Stato, purchè risiedano regolarmente sul suo territorio.

PARTE SECONDA

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E COMPENSARE
LE DOMANDE E LE OFFERTE DI LAVORO

TITOLO I

COMPITI DEI SERVIZI DELL'IMPIEGO
DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO I

Servizi dell'impiego degli Stati membri

Articolo 16

1. I servizi centrali dell'occupazione degli Stati membri collaborano strettamente tra loro e con la Commissione allo scopo di giungere ad un'azione comune in materia di compensazione tra le domande e le offerte di lavoro nella Comunità e del conseguente collocamento dei lavoratori.

2. A tale scopo ogni Stato membro :

a) istituisce o designa, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un servizio incaricato in particolare di organizzare i lavori nei settori suindicati e di collaborare con i corrispondenti servizi degli altri Stati membri e con quelli della Commissione;

b) comunica al più presto l'elenco dei competenti servizi regionali ai quali spetta di procedere alla compensazione di cui all'articolo 19, comma a).

3. La Commissione pubblica, per informazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* l'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo.

Articolo 17

Gli Stati membri, soprattutto tramite i propri servizi centrali dell'impiego, in collaborazione con la Commissione e i Comitati consultivo e tecnico :

a) raccolgono, controllano e diffondono le informazioni relative ai problemi attinenti alla libera circolazione e all'occupazione della manodopera nell'ambito nazionale; riuniscono in particolare i dati relativi alla situazione e all'evoluzione del mercato del lavoro;

b) promuovono o eseguono, in materia di occupazione e disoccupazione, tutti gli studi che essi ritengono necessari all'elaborazione della politica di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Articolo 18

1. I servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma a) comunicano alla Commissione, non oltre il giorno quindici del mese successivo alla fine di ogni trimestre civile, sotto forma di dati statistici, le informazioni relative al numero di domande e di offerte di lavoro, per professione, registrate dai loro servizi, ai fini di una compensazione internazionale, nonché il numero dei collocamenti effettuati. Queste informazioni devono essere

corredate da una relazione sintetica dalla quale risultino, per regione, gli elementi caratteristici della situazione e dell'evoluzione dell'occupazione, specie nei riguardi dei movimenti migratori.

2. La Commissione in collaborazione con il Comitato tecnico elabora uno schema uniforme per la trasmissione dei dati, relazioni e informazioni di cui al paragrafo precedente. Tuttavia, in attesa che tale schema uniforme sia applicato, gli Stati membri forniscono i dati nazionali disponibili che meglio rispondano alle informazioni richieste.

Articolo 19

Sotto l'autorità dei servizi centrali :

a) i servizi regionali di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma b) possono procedere direttamente fra loro alla compensazione delle domande e delle offerte di lavoro;

b) relazioni dirette di cooperazione possono essere stabilite tra altri servizi regionali, specie nel caso di offerte nominative o quando si tratti di organizzare una compensazione particolare tra località in cui situazioni deficitarie o eccedentarie di manodopera possano equilibrarsi;

c) una cooperazione diretta può essere anche stabilita fra servizi ufficiali di collocamento, specializzati per determinate professioni o per determinate categorie di persone.

Articolo 20

Gli organismi di esecuzione previsti dagli accordi bilaterali in vigore possono proseguire la loro attività intesa ad agevolare la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro, specie quando si tratti di gruppi di una certa importanza o di compensazione che interessi più regioni.

I servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma a) informano l'Ufficio europeo di coordinamento istituito a norma dell'articolo 22 dei risultati ottenuti e delle difficoltà eventualmente incontrate.

CAPITOLO 2

La Commissione

Articolo 21

La Commissione intraprende o promuove, in collaborazione con lo Stato o gli Stati membri

interessati, tutti gli studi e le ricerche utili alla conoscenza della situazione e della evoluzione dell'occupazione nell'insieme della Comunità, in una regione o in un ramo di attività determinati, nonché alla valutazione delle possibilità offerte dal mercato del lavoro.

Articolo 22

In seno alla Commissione è istituito un servizio denominato « Ufficio europeo per il coordinamento della compensazione delle domande e delle offerte di lavoro », indicato nel presente regolamento come « Ufficio europeo di coordinamento », che ha in generale il compito di svolgere, sul piano della Comunità, un'azione utile a mettere in contatto e a compensare le domande e le offerte di lavoro, e che è in particolare incaricato di tutti i compiti tecnici attribuiti in materia alla Commissione a norma del presente regolamento.

Articolo 23

Nell'ambito del mandato conferitogli dall'articolo precedente, l'Ufficio europeo di coordinamento è incaricato fra l'altro :

a) di coordinare e seguire nei loro risultati tutte le operazioni pratiche necessarie sul piano della Comunità per mettere in contatto e per compensare le domande e le offerte di lavoro, nonché per facilitare i conseguenti movimenti di lavoratori tra gli Stati membri;

b) di contribuire a mettere in pratica, a tal fine, sul piano amministrativo e su quello tecnico, i mezzi di azione comune;

c) di mettere in contatto, qualora si manifesti una particolare necessità, di intesa con i servizi degli Stati membri interessati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma a), le domande e le offerte di lavoro, la cui compensazione sarà attuata dai suddetti servizi;

d) di trasmettere ai servizi interessati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma a), le domande e le offerte di lavoro indirizzate direttamente alla Commissione e di prendere conoscenza del seguito che sarà stato loro dato.

Articolo 24

1. L'Ufficio europeo di coordinamento riunisce le informazioni relative alle attività di compensazione e di collocamento sul piano della Comunità, in particolare :

a) le informazioni, specie quelle di cui all'articolo 17, fornite dai servizi centrali e, se del caso, per delega di questi ultimi, dai servizi regionali e dai servizi specializzati;

b) i dati relativi a studi e ricerche effettuati a norma dell'articolo 21.

2. Procede quindi alla sintesi in modo che ne risultino le informazioni utili in merito alla prevedibile evoluzione del mercato comunitario, nazionale e regionale del lavoro.

3. Raccoglie le informazioni che i servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma a), forniscono in conformità dell'articolo 18.

4. Trasmette al più presto le diverse informazioni ai servizi interessati degli Stati membri e in particolare ai servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, comma a).

Articolo 25

1. L'Ufficio europeo di coordinamento, in collaborazione con il Comitato tecnico, elabora i documenti uniformi il cui uso generalizzato consente di facilitare ed accelerare l'azione comune.

2. Partecipa all'organizzazione di visite, tirocini e programmi di perfezionamento di cui all'articolo 26.

3. Elaborata o contribuisce ad elaborare tutte le documentazioni specializzate in materia di compensazione e di collocamento sul piano della Comunità e particolarmente quelle riguardanti :

— le monografie professionali,

— la compilazione di un dizionario comparato delle professioni che interessano i principali movimenti di manodopera tra gli Stati membri, il quale sarà elaborato in collaborazione con i Comitati consultivo e tecnico.

4. Compila il bilancio annuale delle attività di compensazione e di collocamento sul piano della Comunità, mettendone in evidenza i risultati.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI

CAPITOLO I

Personale specializzato in materia di compensazione

Articolo 26

L'autorità competente di ogni Stato membro o il servizio da essa designato organizza, in contatto con la Commissione, visite e tirocini di funzionari degli altri Stati membri, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione su parere del Comitato tecnico.

La suddetta autorità contribuisce inoltre all'elaborazione e all'attuazione di programmi comuni per il perfezionamento del personale specializzato.

CAPITOLO 2

Formazione professionale

Articolo 27

1. La Commissione, unitamente ai Comitati consultivo e tecnico, fatte salve le disposizioni che saranno adottate a norma dell'articolo 128 del Trattato :

a) ricerca, assieme allo Stato e agli Stati membri interessati, i mezzi idonei per determinare in tempo utile le deficienze di manodopera qualificata suscettibili di motivare movimenti di lavoratori fra gli Stati membri; a tale scopo, d'intesa con lo Stato o gli Stati membri interessati, essa potrà mettersi in contatto con gli organismi competenti e in particolare con le organizzazioni professionali interessate sul piano nazionale e comunitario;

b) studia l'opportunità di organizzare corsi di formazione professionale accelerata per i lavoratori cittadini di uno Stato membro che desiderino conseguire le qualificazioni per le quali si manifesti una penuria di manodopera in un altro Stato membro, fornendo a tale scopo, se necessario, ogni suggerimento agli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi fra loro conclusi per l'organizzazione di corsi di formazione professionale accelerata.

PARTE TERZA

**ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNA STRETTA COLLABORAZIONE
FRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI**

TITOLO I

COMITATO CONSULTIVO

Articolo 28

È istituito un Comitato consultivo, incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni che sorgono, in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori, in occasione dell'applicazione del Trattato e delle disposizioni necessarie per la sua attuazione.

Articolo 29

Il Comitato consultivo è incaricato in particolare :

a) di esaminare i problemi della libera circolazione e dell'occupazione nell'ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento comunitario della politica dell'occupazione degli Stati membri, che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio della situazione della manodopera nella Comunità;

b) di studiare, in generale, gli effetti dell'applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari;

c) di presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento;

d) di formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio; in particolare sugli scambi di informazioni relative all'evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti dei lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l'orientamento professionale e, conformemente all'articolo 27, la formazione professionale, nonché sugli alloggi dei lavoratori, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, e sull'assistenza sociale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie.

Articolo 30

1. Il Comitato consultivo è composto di 36 membri di cui, per ciascuno degli Stati membri, due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. Viene nominato un supplente per ciascuno Stato membro e per ciascuna categoria di cui al paragrafo 1.

3. La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 31

I membri e i supplenti del Comitato consultivo sono nominati dal Consiglio, il quale, nella composizione del Comitato, cerca di attuare, per quanto riguarda i rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, una equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

I membri e i supplenti sono nominati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'elenco dei membri e dei supplenti è pubblicato dal Consiglio nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* a titolo d'informazione

Articolo 32

Il Comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione, che non partecipa alla votazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 33

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti,

le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimenti dei lavoratori. Il presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

Articolo 34

1. Il Comitato consultivo delibera validamente quando i due terzi dei membri sono presenti.

2. I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

Articolo 35

Il Comitato consultivo predispone, nel primo semestre di attività, il suo regolamento interno che determina i metodi di lavoro. Il regolamento interno entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio, previo parere della Commissione.

TITOLO II

COMITATO TECNICO

Articolo 36

È istituito presso la Commissione un Comitato tecnico, incaricato di assisterla a preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori e i provvedimenti di carattere tecnico per l'esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.

Articolo 37

Fatto salvo il disposto degli articoli 18, 25 e 26, il Comitato tecnico è incaricato in particolare :

a) di promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all'occupazione dei lavoratori;

b) di elaborare le procedure relative all'organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;

c) di facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l'esecuzione degli studi e delle

ricerche previsti nel presente regolamento, come pure di favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;

d) di studiare sul piano tecnico l'armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.

Articolo 38

1. Il Comitato tecnico è composto di uno dei rappresentanti del governo di ciascuno Stato membro, che fanno parte del Comitato consultivo. Ogni Stato membro designa il suo rappresentante.

2. Ciascuno Stato membro nomina un supplente fra gli altri rappresentanti del governo, membri o supplente, nel Comitato consultivo.

3. I membri ed i supplenti del Comitato tecnico vengono designati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ai lavori del Comitato tecnico partecipano, senza voto deliberativo, un rappresentante dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed uno della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 39

Il Comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente ed i membri del Comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 40

Le proposte ed i pareri formulati dal Comitato tecnico sono presentati alla Commissione e trasmessi per conoscenza al Comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai vari membri del Comitato tecnico, quando questi lo richiedano.

Articolo 41

Il Comitato tecnico nel primo semestre di attività predispone il suo regolamento interno che determina i metodi di lavoro. Il regolamento interno entra in vigore dopo approvazione del Consiglio, previo parere della Commissione.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio relative ai lavoratori di qualificazione confermata nelle professioni del carbone e dell'acciaio, nè quelle del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica relative all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nè le disposizioni adottate in applicazione dei suddetti Trattati.

2. Il presente regolamento si applica tuttavia alle categorie di lavoratori previsti dal paragrafo 1, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dai Trattati o dalle disposizioni summenzionati.

3. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti agli Stati membri dalle relazioni particolari che essi mantengono con taluni paesi o territori non europei, in virtù di vincoli istituzionali esistenti o che siano fra loro esistiti.

Articolo 43

1. Gli Stati membri, nella loro politica dell'occupazione, terranno conto della situazione del mercato del lavoro degli altri Stati membri e quindi, prima di ricorrere a lavoratori cittadini di paesi terzi, cercheranno di collocare con precedenza negli impieghi disponibili che facciano oggetto di offerte di lavoro non nominative, i lavoratori provenienti dagli Stati membri che hanno un'eccedenza di manodopera nelle qualificazioni professionali richieste.

2. I servizi degli Stati membri che ricevono un'offerta di lavoro non nominativa indicheranno, nel termine di quindici giorni, se e in quale misura sia loro possibile soddisfare detta offerta. Successivamente, invieranno nel termine di tre settimane l'elenco nominativo dei lavoratori disponibili.

Articolo 44

La Commissione vigila affinché gli Stati membri assicurino effettivamente la liberazione dei trasferimenti di salari prescritta dall'articolo 106 del

Trattato. Inoltre, il Consiglio adotta, alle condizioni previste dal Trattato, le direttive necessarie per abolire qualsiasi discriminazione che sussistesse in materia di libero trasferimento delle economie dei lavoratori.

Articolo 45

Il presente regolamento non pregiudica :

a) i diritti acquisiti dai cittadini di uno Stato membro che alla data dell'entrata in vigore del regolamento svolgevano già un'attività subordinata sul territorio di un altro Stato membro;

b) le disposizioni di diritto interno di uno Stato membro più favorevoli ai lavoratori degli altri Stati membri e ai membri delle loro famiglie;

c) i diritti e gli obblighi derivanti da accordi o convenzioni conclusi fra due o più Stati membri, che concedano un regime più favorevole ai cittadini di detti Stati.

Articolo 46

1. Disposizioni relative alla situazione dei lavoratori stagionali e frontalieri saranno adottate successivamente. Tali disposizioni saranno proposte dalla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione, su proposta del Comitato tecnico, adotterà le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento ai lavoratori artisti e musicisti di professione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 47

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione e alle condizioni previste dal Trattato, adotterà direttive per l'applicazione da parte degli Stati membri di un elenco comune delle malattie ed infermità che possono giustificare l'opposizione di uno Stato membro all'ammissione nel suo territorio di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro e dei membri della sua famiglia.

Articolo 48

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è vietato agli Stati membri di introdurre nuove restrizioni o procedure discriminatorie nelle materie di cui all'articolo 48, paragrafo 2 del Trattato, e di inasprire quelle non abolite dal presente regolamento.

2. Qualsiasi provvedimento restrittivo, discriminatorio nei confronti dei lavoratori stranieri, eventualmente adottato da uno Stato membro dopo l'entrata in vigore del Trattato, deve essere abrogato rispetto ai lavoratori cittadini degli Stati membri, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 49

1. La Commissione adotta i provvedimenti per l'attuazione del presente regolamento. Essa agisce in collaborazione con le amministrazioni centrali degli Stati membri, sia per le questioni di ordine generale e di principio, sia per i problemi tecnici relativi all'applicazione del regolamento.

2. In considerazione della particolare situazione del Granducato del Lussemburgo, la Commissione, su richiesta di detto Stato e per la durata di applicazione del presente regolamento, può concedere deroghe all'applicazione in tale Stato degli articoli 2, 6 e 11.

Fatto a Bruxelles il 16 agosto 1961

Articolo 50

Le spese di funzionamento dei Comitati istituiti dagli articoli 28 e 36 sono iscritte nel bilancio della Comunità Economica Europea, nella sezione relativa alla Commissione.

Articolo 51

Il presente regolamento trova applicazione nei territori degli Stati membri, a favore dei loro cittadini, salvo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, comma 2 del Trattato. Trova altresì applicazione nei territori europei di cui all'articolo 227, paragrafo 4 del Trattato, a favore dei loro cittadini.

Articolo 52

La Commissione sottoporrà al Consiglio entro il 30 settembre 1962 una proposta di regolamento relativa ai provvedimenti di liberazione applicabili nel corso di una seconda tappa. Le disposizioni del presente regolamento continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento successivo.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1961.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio
Il Presidente
Ludwig ERHARD

ALLEGATO

(Riferimento ai commi a) e b), paragrafo 1, articolo 2)

Ai fini dell'applicazione dei commi a) e b), paragrafo 1, articolo 2 :

- l'espressione « specializzazione » indica una qualificazione elevata o una qualificazione poco diffusa relative ad un lavoro o ad un mestiere per i quali siano necessarie particolari cognizioni tecniche;
- l'espressione « carattere di fiducia inerente all'impiego » indica gli impieghi il cui esercizio richiede, secondo gli usi del paese ospitante, particolari rapporti di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore;
- esistono « precedenti legami professionali » quando un datore di lavoro chiede di assumere sul territorio di uno Stato membro un lavoratore che sia già stato alle sue dipendenze sullo stesso territorio per un periodo di almeno un anno nel corso degli ultimi due anni;
- per « vincoli familiari » si intendono i vincoli di parentela o di affinità fino al secondo grado tra un datore di lavoro e un lavoratore e i vincoli di parentela di primo grado fra due lavoratori.